

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, RAMPA, FORLANI e NATALI**

*Presentata il 4 dicembre 1964*

Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'Aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È fin troppo nota, per essersene occupati, in varie circostanze e per diversi motivi, il Parlamento e la stampa di tutte le tendenze, la critica situazione in cui vennero a trovarsi le Forze armate nell'immediato dopoguerra.

Gioverà, comunque, ricordare che le stesse, poste di fronte a nuove ed imprevedute esigenze, per ovviare alle deficienze esistenti nei quadri del servizio permanente, furono costrette a servirsi di personale non effettivo, utilizzando prima quegli ufficiali e sottufficiali delle categorie del congedo che non potevano far ritorno ai propri paesi di origine perché su di essi era venuta a cessare la sovranità dello Stato italiano, e poi ricorrendo al richiamo di personale dal congedo, scelto soprattutto fra gli ex combattenti.

Furono così richiamati e trattenuti d'autorità ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali delle categorie del congedo, dai quali, solo in prosieguo di tempo, quando già erano stati troppo a lungo distratti dalla vita civile, si richiese, non senza ripetute promesse di stabile sistemazione, la manifestazione di volontà espressa con la domanda, allo scopo evidente di ovviare a difficoltà di natura giuridica e di sollevare l'Amministrazione da obblighi morali derivanti dal prolungato trattenimento.

Permane, quindi, in servizio delle Forze armate, e specialmente nell'Aeronautica, per-

sonale appartenente alle categorie considerate, il quale, per la sua specifica preparazione acquisita attraverso una serie di corsi ed una esperienza pluriennale, è impiegato in compiti delicati ed impegnativi con le stesse mansioni e responsabilità di quello del servizio permanente.

Il Governo, invero, si è a più riprese preoccupato di normalizzare la posizione di tale personale, mediante leggi, concorsi e provvedimenti interni, prime fra tutte, in ordine di tempo, le circolari ministeriali n. 1/2815/B/9/DPM del 9 marzo 1945 e numero 7450/44 del 27 giugno 1946 (foglio numero 618239/507-1 del 31 luglio 1946), rispettivamente dell'Aeronautica e dell'Esercito, che rivelavano agli interessati il costante proposito dell'Amministrazione di voler definire ogni precaria situazione determinando di conseguenza negli stessi il convincimento di una graduale sistemazione di tutti, ma le disposizioni adottate sinora non sono risultate completamente idonee allo scopo.

Mentre, intanto, allo Stato deriva vantaggio dal mantenimento in servizio di elementi ripetutamente selezionati attraverso i severi e positivi giudizi richiesti semestralmente per il loro trattenimento, e pertanto qualificati sotto il profilo professionale, della riservatezza e, più ancora, sotto quello del rendimento, il personale in questione, che già non gode dei vantaggi riservati a quelli del servizio

permanente circa le promozioni, l'ausiliaria, l'aspettativa, la buona uscita, le aliquote per la liquidazione della pensione, le provvidenze sociali ed altro, è tuttora costretto a rimanere in una posizione quanto mai precaria ed aleatoria.

È evidente che tale inammissibile situazione, che, fra l'altro, potrebbe dare adito a supposizioni di deliberato sfruttamento o, quanto meno, di mancanza di sensibilità, non può avere che riflessi negativi su personale investito dell'esercizio del comando e di responsabili funzioni, ed è, più ancora, da considerare addirittura contrastante con la concezione politico-legislativa attuale intesa alla stabilizzazione dei rapporti d'impiego.

È vero che, con le leggi n. 572 del 3 aprile 1958 e n. 550 del 27 giugno 1961, si è provveduto, sia pure in maniera non del tutto soddisfacente, ad adeguare le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza del detto personale alla reale situazione, ma è vero altresì che coloro i quali non potettero beneficiare della legge n. 550 su citata continuano a prestare servizio senza essere tutelati nei legittimi interessi da alcuna garanzia positiva che li sottragga ai poteri discrezionali della Amministrazione, la quale, per mutate esigenze o per l'immissione di nuovi elementi, ovvero per possibili errori di valutazione o, peggio, ancora, per un pur ipotizzabile arbitrio gerarchico, può congedarlo, dopo anni di sacrificio e meritevole servizio, quando magari si trovano sulla soglia della pensione, o, comunque, in età già troppo avanzata per il reinserimento nella vita civile.

Siffatte considerazioni portarono la Commissione Difesa, in sede di approvazione della legge n. 550 del 27 giugno 1961, a riconoscere la necessità di tutelare gli interessi di coloro i quali non avessero raggiunto il minimo di servizio necessario per conseguire la pensione ad approvare, all'unanimità, un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a trattenerne gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, in servizio al 31 gennaio 1961, al fine di far loro acquisire il diritto al trattamento di quiescenza.

Eguali considerazioni portarono ancora una volta la Commissione Difesa, nella seduta del 16 ottobre 1963 ad approvare il seguente ordine del giorno, che fu accolto dal Governo:

« La Commissione Difesa, approvando il disegno di legge n. 488 relativo al riordinamento di taluni ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare; valutate le richieste degli ufficiali di

complemento e della riserva di complemento combattenti della guerra 1940-1945 che allo stato si trovano nella posizione di trattenuti o richiamati in servizio; giudicata la fondatezza della richiesta; impegna il Governo a volere elaborare un provvedimento col quale vengano transitati nel grado corrispondente del servizio permanente in soprannumero ».

Eppure, dopo tanto, pur permanendo il problema, a tutt'oggi ancora non risulta che siano state prese iniziative atte ad assicurare la prosecuzione del servizio a quanti continuano a rimanere in una posizione precaria dopo un notevole numero di anni di servizio ed in età molto avanzata.

Escluso, pertanto, per ragioni di carattere funzionale ed etico, che possa ricorrersi ad un congedamento per sanare la situazione, appare non solo necessario ed equo, ma anche urgente, risolvere in modo definitivo il problema in esame, stabilizzando la posizione di detto personale, il quale da anni va prestando meritoria opera, come largamente riconosciuto, in attesa di una qualsiasi rassicurante soluzione.

L'invocato provvedimento, confortato dallo spirito informatore dei principi costituzionali, sarebbe del resto, conforme ad altre disposizioni con le quali, in passato, si è data una sistemazione definitiva al personale civile dell'Amministrazione dello Stato e agli stessi militari mediante le leggi n. 2386 del 18 dicembre 1952, n. 699 dell'11 luglio 1956 e n. 233 dell'8 marzo 1958, e sarebbe animato dallo stesso spirito del disegno di legge n. 1023 del 25 febbraio 1964 relativo ai volontari delle Forze armate, presentato dal Ministero della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione la presente proposta, non lesiva in alcun modo degli interessi del personale in servizio permanente, nello specifico intento di dare definitiva e totale sistemazione a tutto quel personale anziano, per altro di numero molto limitato, delle categorie del congedo dell'Aeronautica militare, richiamato e trattenuto per particolari esigenze, lasciando da parte solo i giovanissimi con pochi anni di servizio che potrebbero senza difficoltà alcuna essere sistemati con regolari concorsi, e di offrire agli interessati la possibilità di un modesto recupero di carriera, troppo a lungo mortificata dalla posizione in cui per tanti anni gli stessi sono stati costretti a rimanere.

È un atto di giustizia che bisogna rendere a questi benemeriti e silenziosi servitori dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento, gli ufficiali ed i sottufficiali del Ruolo d'onore, i sottufficiali delle categorie del congedo, dell'Aeronautica militare, appartenenti ai territori considerati inaccessibili nonché quelli che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 o abbiano riportato lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, in servizio per esigenze particolari al 1° luglio 1964, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1961 n. 550 continuano ad essere trattenuti fino al conseguimento della pensione ai sensi della predetta legge, sempre che non vengano superati i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

Vanno altresì trattenuti fino a 19 anni 6 mesi ed 1 giorno quegli ufficiali di complemento o della riserva di complemento dell'Aeronautica militare, in servizio al 1° luglio 1964, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto almeno 10 anni di servizio comunque prestato, sempre che non vengano superati i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

### ART. 2.

I predetti ufficiali e sottufficiali, dopo aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza, possono continuare, ove ne facciano domanda, ad essere trattenuti fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, sempre che nell'ultimo triennio abbiano riportato una classifica non inferiore a « nella media ».

Le disposizioni del presente articolo vanno estese anche a quegli ufficiali e sottufficiali, in servizio al 1° luglio 1964 per esigenze particolari, che abbiano in precedenza già conseguita la pensione in virtù della legge n. 550 del 27 giugno 1961.

### ART. 3.

Gli ufficiali di cui ai precedenti articoli, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire promozioni.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali con grado inferiore a tenente colonnello che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito; i tenenti colonnelli vengono presi in valutazione quando siano stati promossi i pari grado del servizio permanente effettivo con la stessa anzianità e siano stati valutati, anche se non promossi, i pari grado del servizio permanente effettivo più anziani.

ART. 4.

La liquidazione della pensione va effettuata con le stesse norme stabilite per il personale del servizio permanente in vigore alla data di cessazione dal servizio valutabile.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi, sia in virtù del regio decreto-legge 30 febbraio 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiale di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.